

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRAMBILLA, BOCCASSI, BERA, CAPONI, SAMARITANI**  
e **TREBBI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1967

Proroga del termine di delega previsto dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sull'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Tra qualche settimana scadranno i termini della delega concessa al Governo, con la legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente « Avviamento alla riforma e miglioramento del trattamento di pensione della previdenza sociale ».

Le materie sulle quali il Governo doveva emettere i provvedimenti di attuazione, in base al dettato dell'articolo 39 della predetta legge, sono numerose ma tra queste ve ne sono due di massima importanza e precisamente quella relativa alla parificazione del trattamento previdenziale dei lavoratori agricoli a quello delle altre categorie e quella che prevede l'agganciamento della pensione al salario fino a raggiungere la misura dell'80 per cento del salario medesimo medio dell'ultimo triennio di lavoro, dopo 40 anni di anzianità contributiva.

È ormai evidente che il Governo non emetterà i provvedimenti di attuazione entro la data fissata dalla delega. Del resto il Ministro del lavoro ha annunciato questa decisione del Governo in varie sedi e particolarmente in occasione della discussione della

mozione comunista che chiedeva il rispetto della delega. Proprio in quella circostanza la maggioranza parlamentare approvò un ordine del giorno con il quale veniva, di fatto, autorizzata la proroga poichè vi si affermava che i provvedimenti di attuazione della delega dovevano essere emanati entro l'attuale legislatura. Da parte nostra la conclusione di quel dibattito fu giudicata negativa, poichè, in sostanza, si veniva a legalizzare la inadempienza governativa che ripeteva la mancata attuazione di impegni assunti dal Governo in varie sedi ed occasioni.

È noto, infatti, anche a prescindere dalle conclusioni della cosiddetta Commissione Varaldo, che il Governo aveva assunto l'impegno di avviare la riforma previdenziale, specialmente sui due punti prima ricordati, sin dalla primavera del 1964 allorchè dette tali assicurazioni ai sindacati.

Nel luglio 1965 discutendosi la legge per l'aumento delle pensioni, gli impegni assunti con i sindacati non vennero mantenuti dal Governo. Si pervenne comunque alla redazione dell'articolo 39 della legge n. 903 che

delegava il Governo ad emettere i relativi provvedimenti entro due anni. Come abbiamo detto prima, tale termine non è stato rispettato e la maggioranza parlamentare ne ha indicato un altro precisando che tutto l'articolo 39 della legge n. 903 deve essere attuato entro l'attuale legislatura. Per rendere possibile il mantenimento di tale impegno, per attuare cioè il voto della maggioranza è necessario però che la delega al Governo, sia prorogata pena la decadenza della norma. Al momento attuale nè i parlamentari della maggioranza nè il Governo, e siamo alla vigilia della scadenza della legge che coincide con la interruzione dei lavori parlamentari, hanno presentato un disegno di legge per la proroga, il che può far sorgere il sospetto — quanto legittimo si può dedurre dalle ripetute inadempienze governative — che si voglia disattendere anche gli

impegni più recenti se non addirittura farli completamente cadere non prorogando la delega. Per questi motivi noi che abbiamo tanto insistito perchè il Governo facesse il proprio dovere e ottemperasse alle disposizioni della legge n. 903, veniamo a proporre sino al 31 dicembre 1967, la proroga dell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Siamo certi che tutti i colleghi sono a conoscenza di quanto i provvedimenti di « avvio alla riforma previdenziale » siano attesi da milioni di lavoratori, dai pensionati e dai lavoratori agricoli i quali hanno richiamato l'attenzione del Governo e del Parlamento con scioperi e pubbliche manifestazioni.

Confidiamo pertanto che il presente disegno di legge, che tende a mantenere le premesse per l'attuazione dei provvedimenti medesimi, sia preso in considerazione e sollecitamente discusso ed approvato.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è prorogato al 31 dicembre 1967.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.